



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE N. 2 DI DATA 08 Luglio 2015

OGGETTO:

Autorizzazione alla messa in sicurezza della discarica non controllata rinvenuta in località Interporto presso la frazione di Roncafort nel comune di Trento sulle p.p.f.f. 1031/19, 1206/1, 2030/1, 2273/4, 2273/5, 2345/1/3/4, 2346/16, 2409, 2410/3, 2479/2, 2480/2. (Articolo 77, comma 1 bis, lettera b) del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Legisl.)

Premessa:

Nel corso delle indagini geognostiche per la realizzazione di un distributore di carburanti sulle p.p.f.f. 1031/19, 1206/1, 2030/1, 2273/4, 2273/5, 2345/1/3/4, 2346/16, 2409, 2410/3, 2479/2, 2480/2 in C.C. Gardolo nel comune di Trento sono venuti alla luce rifiuti classificabili come “solidi urbani” (RSU) sepolti a modesta profondità.

Nella “Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito” del gennaio 2012, a firma del dott. Geol Paolo Passardi, sono state ricostruite le vicende storiche dell’area che si viene a trovare in corrispondenza al vecchio alveo del fiume Adige, abbandonato dopo la rettifica del 1800. La depressione rimasta (Rosta Tonerà) fu sfruttata sia per conferirvi il materiale ricavato dallo scavo per il nuovo alveo, in particolare nella porzione settentrionale, sia per il deposito di materiale di scarto diversi nel corso degli anni. In particolare essa fu utilizzata alla fine degli anni 60 inizio 70 del secolo scorso per il conferimento di rifiuti urbani.

Nel novembre 2013 il Servizio Ambiente del Comune di Trento, al fine di accogliere la richiesta di chiusura discarica incontrollata in base all’articolo 77 del D.P.G.P. del 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg (TULP) ha richiesto alla Società Interbrennero S.p.A., committente dell’opera, alcune integrazioni per definire l’applicabilità delle procedure previste dallo stesso articolo ed in particolare la caratterizzazione del rifiuto dalla quale risultasse la sua non pericolosità, il grado di mineralizzazione e la perimetrazione dell’estensione della discarica.

In esito alle integrazioni fornite nell’aprile del 2014 il Comune di Trento ha quindi emanato nel maggio del 2014 l’ordinanza di chiusura della discarica incontrollata ordinando al legale rappresentante della Società Interbrennero S.p.A. di proseguire le operazioni di bonifica stante il superamento riscontrato delle concentrazioni soglia di contaminazione per le acque sotterranee.

Nel marzo 2015 su richiesta dell’Ufficio Bonifiche dell’ADEP, competente ai sensi del comma 2 dell’art. 77 bis del TULP, e sentiti l’Azienda per i servizi sanitari e l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, la Giunta provinciale ha approvato il Piano di caratterizzazione e l’Analisi di rischio relative al sito.

In data 12 maggio 2015 la Società Interbrennero S.p.A., al fine di ottenere l’autorizzazione del progetto di messa in sicurezza della discarica, presentava alla scrivente Agenzia richiesta di autorizzazione per l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza ai sensi dell’art. 77 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Legisl corredata dalla caratterizzazione ambientale del sito e dall’analisi di rischio.

Dalla documentazione tecnica elaborata dal dott. Geol Paolo Passardi allegata, con il progetto di messa in sicurezza, alla richiesta di autorizzazione sopra richiamata emerge che:

- nella zona posta a sud del sito in esame, ove sorge ora la sede di Arcese Autotrasporti, è stata rivenuta una discarica di RSU nella zona meridionale, mentre in quella settentrionale, separata da quella oggetto dell’indagine attuale solo dal sottopasso ferroviario, si sono rivenuti per lo più rifiuti legati a scavi ed demolizioni. Nell’intera zona è stato realizzato un intervento di bonifica secondo le prescrizioni Delibera della Giunta Provinciale n. 1220 di data 08 giugno 2007 “Approvazione, ai sensi dell’art. 77 bis, comma 2, del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg. e dell’art. 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, del progetto operativo di bonifica relativo alle pp.ff. 1031/4 e 1031/13 in C.C. Gardolo (Trento)”;

- le analisi merceologiche e chimiche hanno classificato i materiali alloctoni rinvenuti come RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO derivante da operazioni di demolizione (terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03.”), codice CER 17.05.04;
- nei terreni naturali sottostanti i rifiuti si registrano concentrazioni dei parametri ricercati conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione fissate secondo normativa per le aree residenziali (colonna A, Tab. 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta, D.Lgs. 152/2006;
- per quanto attiene alla matrice acque sotterranee, sull'area si è riscontrato un superamento del valore limite fissato per il Ferro e il Manganese;
- l'Analisi di Rischio ha evidenziato che non vi è superamento delle CSR, mentre per la falda l'impatto dovuto alla lisciviazione dei rifiuti viene ritenuto trascurabile.

Dalla documentazione tecnica relativa al progetto di messa in sicurezza allegato alla sopra citata domanda si rileva che:

- sono previsti interventi di tipo attivo che consisteranno nella rimozione e ricollocazione all'interno del sito o in alternativa il conferimento a discarica autorizzata dei volumi di rifiuto risultante dalle operazioni di scavo per la collocazione di manufatti quali reti di raccolta delle acque, fondazioni o vasche interrate;
- sono altresì previsti interventi di messa in sicurezza vera e propria che consisteranno nella interposizione tra i rifiuti e la superficie di una barriera a ridotta permeabilità per impedire la lisciviazione in falda dei rifiuti;
- la messa in sicurezza interesserà i settori di rinvenimento dei rifiuti e verrà realizzata con modalità diverse nelle aree di piazzale, sottoposte in genere al passaggio di mezzi pesanti, rispetto alle aree destinate a verde;
- nelle aree destinate a transito/piazzale verrà realizzato un apposito pacchetto di pavimentazione in asfalto comprensivo di emulsioni impermeabilizzanti (particolare Tavola denominata “Messa in sicurezza permanente area con presenza di rifiuti”) costituito dal basso verso l'alto da un geotessuto/geogriglia separatore, livello di materiale grossolano di riporto, livello di materiale misto stabilizzato con spessori pari a circa 20 centimetri compattato e rullato, strato di binder chiuso (strato di c.a 5-7 cm) confezionato a caldo per la formazione dello strato di collegamento avente granulometria 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione opportunamente miscelati con bitume e da ultimo tappetino di usura (spessore 2.5 - 4 cm) trattato con emulsione cationica modificata ad alto contenuto di bitume;
- nelle aree destinate a verde che si estendono nell'area dove sono stati individuati i rifiuti verrà realizzato un apposito pacchetto impermeabile (particolare Tavola denominata “Messa in sicurezza permanente area con presenza di rifiuti”) costituito dal basso verso l'alto da uno strato di regolarizzazione, telo bentonitico (spessore minimo 5 cm) con permeabilità $K < 10^{-8}$ m/s, terreno di riporto per l'attecchimento del manto vegetale (spessore minimo 30cm) e manto erboso (escluse quindi essenze arboree);
- su tutta l'area verrà realizzata una rete di raccolta e di allontanamento delle acque bianche.

Ciò premesso

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

vista la domanda di data di data 12 maggio 2015 presentata dalla Società Interbrennero S.p.A. volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 77, comma 1 bis, lettera b) del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernente l'intervento di messa in sicurezza permanente dei rifiuti, rinvenuti in località Interporto presso la frazione di Roncafart nel comune di Trento sulle p.p.f.f. 1031/19, 1206/1, 2030/1, 2273/4, 2273/5, 2345/1/3/4, 2346/16,

2409, 2410/3, 2479/2, 2480/2 C.C. Gardolo;

considerata la deliberazione 525 della Giunta provinciale di data 30 marzo 2015 “Approvazione, ai sensi dell’art. 77 bis, comma 2 , del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg. del Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio delle pp.ff. 1031/19, 1206/1, 2030/1, 2273/4, 2273/5, 2345/1/3/4, 2346/16, 2409, 2410/3, 2479/2, 2480/2, in località Interporto a Trento e chiusura del procedimento”;

rilevato che la discarica in esame non rientra nel censimento dei siti potenzialmente contaminati di cui all’Allegato 6.3 – Discariche di R.S.U. incontrollate del “Piano provinciale per la bonifica delle aree inquinate” approvato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 2631 del 17 ottobre 2003 e che è tale area non è stata interessata in passato da interventi di ripristino da parte della P.A.T. di cui al “Piano di bonifica per le discariche di R.S.U. dismesse”, predisposto dal Servizio Opere Igienico sanitarie nell’anno 1987.

considerata l’ordinanza di data 4 maggio 2014 del dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Trento con cui, preso atto degli accertamenti espletati, si disponeva formale chiusura della rinvenuta discarica incontrollata e si ordinava alla Società Interbrennero S.p.A. di proseguire le operazioni di bonifica stante il superamento riscontrato delle concentrazioni soglia di contaminazione per le acque sotterranee;

considerato, ai sensi dell’articolo 77, comma 1-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, quanto segue:

- l’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente tiene luogo di ogni altro provvedimento di approvazione e di autorizzazione contemplato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. ;
- per l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, ove non ricorrono le condizioni di contaminazione del sito, si prescinde dalla prestazione di garanzie finanziarie, nonché dagli adempimenti previsti dagli articoli 189, co. 3 (comunicazione annuale al catasto dei rifiuti), 190 (tenuta dei registri di carico e scarico) e 193 (compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti);

ritenuto di poter esprimere, per le considerazioni sopra esposte, parere favorevole al rilascio del provvedimento di autorizzazione richiesto dalla Società Interbrennero S.p.A;

visto l’art. 77, del Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la L.P. 11 settembre 1995, n. 11 istitutiva dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;

visto il provvedimento del Dirigente Generale dell’Agenzia n. 55 di data 25 giugno 2014 “Delega di funzioni ai responsabili delle strutture organizzative dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente”;

visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

determina

- 1) di autorizzare la Società Interbrennero S.p.A alla messa in sicurezza permanente dei rifiuti rinvenuti in in località Interporto presso la frazione di Roncafort nel comune di Trento sulle

p.p.f.f. 1031/19, 1206/1, 2030/1, 2273/4, 2273/5, 2345/1/3/4, 2346/16, 2409, 2410/3, 2479/2, 2480/2 C.C. Gardolo ai sensi dell'articolo 77, comma 1 bis, lettera b) del d.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. e ss.mm.;

- 2) di disporre che l'intervento di messa in sicurezza permanente dei rifiuti sia effettuato conformemente alle indicazioni contenute nel progetto esecutivo elaborato dal dott. Paolo Passardi e allegato alla richiesta di autorizzazione, così come sopra esposto;
- 3) che l'impresa incaricata di eseguire le operazioni di messa in sicurezza operi sotto la direzione di un responsabile tecnico che presenti adeguata qualificazione professionale, risultante da idoneo titolo di studio e dall'esperienza maturata in materia di gestione dei rifiuti o di bonifica di siti contaminati. Il nominativo del responsabile tecnico dovrà essere comunicato all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prima dell'inizio dei lavori unitamente al curriculum attestante le competenze richieste;
- 4) di disporre altresì che ogni integrazione o variazione, rispetto alle suddette indicazioni, che per qualsiasi motivo dovessero rendersi necessarie in corso d'opera, ovvero successivamente all'esecuzione dell'intervento, siano preventivamente notificate;
- 5) di disporre l'inserimento, a titolo ricognitivo delle p.p.f.f. 1031/19, 1206/1, 2030/1, 2273/4, 2273/5, 2345/1/3/4, 2346/16, 2409, 2410/3, 2479/2, 2480/2 C.C. Gardolo nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'ambiente n. 471 del 25 ottobre 1999 (*anagrafe dei siti da bonificare*), ricordando che la circostanza dovrà risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (*Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie*), nonché da un'apposita norma nel piano regolatore generale del comune di Trento.
- 6) di imporre al soggetto beneficiario della presente autorizzazione la trasmissione all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di una relazione di fine lavori e di collaudo del progetto a firma del responsabile tecnico di cui al precedente punto 2), attestante che le opere sono state effettuate in conformità alla documentazione progettuale allegata alla domanda;
- 7) di dare atto che la presente autorizzazione consente anche la movimentazione, la ricollocazione, il trattamento, la separazione e il riutilizzo dei rifiuti e qualsiasi altro trattamento necessario all'intervento programmato sulle p.p.f.f. 1031/19, 1206/1, 2030/1, 2273/4, 2273/5, 2345/1/3/4, 2346/16, 2409, 2410/3, 2479/2, 2480/2 C.C. Gardolo. L'intervento di messa in sicurezza dei rifiuti, compresi gli eventuali trattamenti necessari alla sua realizzazione, dovrà assicurare che non si determinino situazioni di inquinamento e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'integrità dell'ambiente naturale;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato facendo salvi diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere altre autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti, ed è comunque subordinato all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia. Parimenti, non sostituisce né comprende i provvedimenti concessori o permissivi cui è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'attività in base alle altre leggi vigenti in materia urbanistica, di tutela e valutazione ambientale e paesaggistica, di igiene pubblica, di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di prevenzioni incendi, nonché in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il provvedimento è altresì soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti la pericolosità o

dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni in esso contenute;

- 9) di dare atto infine che, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, presentando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

MIB

Il Dirigente sostituto
dott.ssa Raffaella Canepel